

# CASSAZIONE SEZ. I PENALE — 28 OTTOBRE 1987

PRESIDENTE: SORRENTINO  
ESTENSORE: SERIANNI  
IMPUTATO: BERTAGNOLLI

*pensiero costituzionalmente garantita, giacché il disvalore dell'azione criminosa non sta nella semplice espressione di un giudizio positivo, su di un fatto giuridicamente negativo, qual'è il reato, bensì nell'efficacia propagandistica di tale giudizio, nella sua forza di suggestione sulla coscienza del pubblico, attraverso il quale i destinatari ne risultino o possano risulterne condizionati e siano spinti o possano esserlo a forme di imitazione.*

**Informazione • Apologia di reato  
• Pubblicazioni • Diffusione •  
Configurabilità.**

**Informazione • Apologia di reato  
• Fattispecie art. 272 • Fattispecie  
art. 303 • Elementi differenziali.**

*Per la realizzazione del fatto di reato previsto dall'art. 303 cod. pen., comma 2, è necessario che il colpevole collabori, in qualsiasi modo, alla stampa o anche soltanto alla diffusione dello stampato, attraverso il quale si realizza la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, sia o non egli l'autore o il coautore dello scritto, come chiaramente risulta dall'art. 266 ult. comma cod. pen e dalla legge sulla stampa.*

*L'elemento discriminante tra le figure criminose rispettivamente previste dall'art. 272 e dall'art. 303 cod. pen. è costituito dalla diversità della condotta: l'ipotesi criminosa dell'art. 272 è costituita esclusivamente dalla propaganda per l'instaurazione di una classe sociale sulle altre o la soppressione di una classe sociale o più in generale degli ordinamenti politici e sociali e, quindi, genericamente in programmi eversivi od anarchici, mentre nell'art. 303 cod. pen. è data dalla pubblica esaltazione apologetica dei delitti contro la personalità interna od internazionale dello Stato.*

**Informazione • Apologia di reato  
• Condotta • Estremi.**

*L'apologia di reato — che secondo la lettera e la ratio dell'art. 303 cod. pen. rappresenta una figura di istigazione indiretta — consiste in una manifestazione di pensiero esaltante un fatto illecito costituente reato contro la personalità dello Stato, o le persone che tale fatto hanno realizzato, idonea ad incidere sulla psiche di altri soggetti e che per il suo contenuto in relazione alla realtà in cui opera, possiede una efficacia potenziale tale da poter concretamente incidere sulla volontà altrui.*

La Corte d'Assise di Bologna, con sentenza pronunciata il 28 febbraio 1984 dichiarava Bertagnolli Ravazzi Roberto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 303 cod. pen. per avere, quale autore e distributore della pubblicazione « Controprocesso Rossi » stampata nel mese di marzo del 1975 presso la Tipografia Riviera, in Cerialle, fatta l'apologia, con la pubblicazione di cui sopra, della rapina da parte di Rossi Mario ed altri in danno dello IACP di Genova e dei suoi dipendenti, dei rapimenti di Sergio Gaddola e del magistrato Mario Sossi e di altre imprese criminose commesse dalla banda, esaltandone gli autori e le finalità delittuose perseguite, nonché del delitto di cui agli artt. 110, 595, 596-bis, 61, n. 10 cod. pen. per avere mediante la diffusione della pubblicazione, di cui si è detto, offeso la reputazione del Magistrato Mario Sossi, additandolo al pubblico disprezzo ed accusandolo di avere condotto il processo contro il Ma-

**Informazione • Apologia di reato  
• Libertà di manifestazione del  
pensiero • Contrasto •  
Esclusione.**

*L'attività apologetica non può essere considerata come manifestazione del*

rio Rossi ed altri, con ricatti e promesse nei confronti di alcuni coimputati, prefabbricato verbali e così via.

La Corte d'Assise d'Appello, con sentenza del 29 luglio 1986 modificava la sentenza impugnata riducendo la pena ad anni due di reclusione. Ha proposto ricorso per cassazione il Bertagnolli Ravazzi, chiedendo l'annullamento della sentenza gravata.

Con il primo motivo la difesa del ricorrente deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti e conseguente erronea valutazione degli stessi, sul rilievo che la Corte di merito avrebbe male valutato le prove, circa la partecipazione del ricorrente alla diffusione dell'opuscolo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza per erronea applicazione dell'art. 303 cod. pen. in quanto — si afferma — la pubblica istigazione e apologia presuppone e richiede, per la configurazione del reato, l'effettiva volontà, manifestata, con espressioni dirette e specifiche, di indurre i destinatari dello scritto e/o delle parole a commettere ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico. Allorché, invece, la propaganda della violenza, pure contenuta nello scritto e nelle parole, è tuttavia, genericamente volta a propagandare il sovvertimento violento dell'ordinamento dello Stato, attraverso la diffusione di teorie e idee che si intende far conoscere e penetrare nella coscienza di altri soggetti, sollecitandone l'adesione, l'ipotesi delittuosa che viene integrata è quella dell'art. 272 cod. pen.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Il primo motivo del ricorso è privo di fondamento. La Corte di Merito, con apprezzamento dei fatti e delle circostanze nelle quali il reato avvenne, sorretto da un apparato argomentativo immune da vizi logici del ragionamento e con un discorso giustificativo della decisione esauriente e razionale ha ritenuto che il pieno coinvolgimento del Bertagnolli Ravazzi nella pubblicazione e nella diffusione dell'opuscolo è dimostrato dal fatto che nel corso della perquisizione nella sua abitazione vennero rinvenute e sequestrate ben 12 copie della pubblicazione stessa, oltre ad una copia del-

l'opuscolo ciclostilato nel marzo del 1974 nonché dalle ammissioni fatte ai Carabinieri, e nella circostanza ulteriore, e certamente significativa, di avere egli messo in contatto il Faina con i titolari della tipografia, che provvede a

\* 1. Con la prima massima la Corte affronta la questione della punibilità di coloro che hanno diffuso o pubblicato lo scritto apologetico, senza averlo redatto. La Corte qualifica implicitamente la condotta attribuita agli agenti (l'aver reso pubblico) e dunque l'avverbio pubblicamente, fra gli elementi costitutivi del reato. A diversa soluzione potrebbe giungersi, ritenendo che tale formulazione descriva una condizione di punibilità.

2. La Corte Costituzionale ha esaminato la questione della legittimità dell'art. 272 cod. pen., per lesione del diritto di manifestazione del pensiero, considerando che i beni tutelati dalla norma (cui fanno riferimento gli artt. 1 e 49 della Costituzione) giustificano le limitazioni alla libertà di pensiero poste dalla norma penale (sent. 6 luglio 1966, n. 87). Sul punto possono consultarsi CASELLI PERDUCA, *I delitti contro la personalità dello Stato*, in *Cod. pen.*, a cura di BRICOLA e ZAGREBELSKI, *parte spec.*, I, Torino, 1984, part. p. 52; VASSALLI, *Propaganda sovversiva e sentimento nazionale*, *Corti di Brescia, Venezia e Trieste*, 1966, 672. E. GALLO e MUSCO, *I delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984, p. 98.

Con la sentenza n. 16 del 1973, la Corte ha escluso che l'istigazione rappresenti una forma di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, costituendo essa « un'azione e diretto incitamento all'azione ». Con la sentenza n. 108 del 1974 l'illiceità è stata invece subordinata all'esistenza di un pericolo concreto di determinare comportamenti lesivi. Al riguardo FIANDACA e MUSCO, *Diritto penale, parte spec.*, I, Bologna, 1988, p. 63 ss.; E. GALLO e MUSCO, *op. cit.*, p. 98; nonché il contributo di G. MARCONI, *I reati contro la personalità dello Stato*, Milano, 1989, p. 350.

3. Sulla consistenza dell'illecita apologia: C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1965, che segnalava l'esistenza di prassi giudiziaria repressiva del dissenso politico, sulle ipotesi di apologia ed istigazione, che trova, il suo modello in Cass., Sez. Un., 18 novembre 1958, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 183. Per l'opinione seguita nella sentenza, che identifica la condotta apologetica in una forma di istigazione indiretta: FIORE, *op. cit.*, p. 47; V. MANZINI, *Trattato di Diritto penale*, vol. IV, Milano, 1950, p. 350; OLIVIERO, *Apologia e Istigazione (reati di)*, in *Enc. dir.*, vol. II, 1958, 621; inoltre FIANDACA e MUSCO, *cit.*, p. 65; E. GALLO e MUSCO, *op. cit.*, 97.

In giurisprudenza: Cass., Sez. I, 10 marzo 1981, Mughini; Cass. I, 5 luglio 1979, n. 1850, Pantrangelo; Corte d'Assise di Roma, 5 marzo 1981, *Foro it.*, 1981, II, 481.

4. Generalmente contestata è l'eccessiva frammentazione casistica delle fattispecie di reato contro la personalità dello Stato.

stampare l'opuscolo, intitolato « Controprocesso Rossi ».

Ai fini, infatti, della sussistenza della pubblica apologia e, quindi, per la realizzazione del fatto di reato previsto dal comma 2 dell'art. 303 cod. pen., è necessario ma anche sufficiente che il colpevole collabori, in qualsiasi modo alla stampa o anche soltanto alla diffusione dello stampato, attraverso il quale e con il quale si realizza la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, sia o non sia egli l'autore o il coautore dello scritto, come chiaramente risulta dall'art. 266 ult. comma cod. pen. e dalla legge sulla stampa.

Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

L'apologia di reato — che secondo la lettera e la *ratio* dell'art. 303 cod. pen. rappresenta una figura di istigazione indiretta — l'unica espressamente contemplata dal codice penale — consiste in una manifestazione di pensiero esaltante un fatto illecito costituente reato contro la personalità dello Stato, o le persone che tale fatto hanno realizzato, idonea a incidere sulla psiche di altri soggetti e che per il suo contenuto ed in relazione alla realtà in cui opera, possiede una efficace potenziale tale da poter concretamente incidere sulla volontà altrui.

L'attività apologetica, sia essa contenuta in una pubblicazione, sia essa attuata con altro mezzo di diffusione, quando presenti le connotazioni di cui si è detto (e cioè l'idoneità ad incidere sulla volontà altrui e, quindi, ad offendere l'interesse che la norma incriminatrice mira a tutelare, e che si concreta nel pericolo della diffusione della violenza quale mezzo di lotta politica contro lo Stato) non può essere considerata più come manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, giacché il disvalore dell'azione criminosa non sta nella semplice espressione di un giudizio positivo su di un fatto giuridicamente negativo, qual'è il reato — rientrando ciò nel diritto di ogni cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero — bensì nell'efficacia propagandistica di un tale giudizio, nella sua forza di suggestione sulla coscienza del pubblico, nel messaggio in essa contenuta di esemplarità del reato, esaltato e approvato, attraverso il quale i destinatari ne risultino o possano risulterne condizionati e

siano spinti o possano essere spinti a forme di imitazione.

Ciò detto, va rilevato, come ha esattamente ritenuto la sentenza impugnata, che il contenuto dell'opuscolo integra gli estremi, dell'art. 303 cod. pen., perché esalta ed approva, con toni accenti suggestivi ed apologetici, taluni gravi reati e gli autori di essi, riuniti in bande armate che si proponevano (come nel caso del sequestro Sossi del quale nell'opuscolo sono riportati ampi brani dei comunicati delle B.R.) in una visione strategica più ampia ed articolata, la resistenza e l'iniziativa di lotta armata ai centri vitali dello Stato, onde determinare la crisi del « regime » e presenta il rapimento Gadda, e la rapina in danno della IACP di Genova, come episodi dell'*excursus* dei GAP genovesi, con una convinta approvazione del loro operato, in quanto tendenti ad opporsi a quella che nello stesso scritto viene definita come « montatura repressiva e provocatoria seguita alla strage di Piazza Fontana ».

In questa prospettiva deve escludersi che il fatto dell'imputato contestato integri gli estremi del delitto previsto dall'art. 272 cod. pen., poiché l'elemento discriminante tra le due figure delittuose è costituito dalla diversità della condotta che, nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 272 è costituita esclusivamente dalla propaganda per l'instaurazione di una classe sociale sull'altra o la soppressione di una classe sociale o più in generale degli ordinamenti politici e sociali, economici e, quindi, genericamente in programmi eversivi od anarchici, mentre nell'art. 303 cod. pen. è data dalla pubblica esaltazione apologetica dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, previsti dal codice penale.

P.Q.M. — La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 300.000 in favore della Cassa delle ammende.